

NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI VIOLENZA

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
		Dei delitti contro la famiglia - Dei delitti contro l'assistenza familiare
Fisica e/o psicologica	Articolo 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. <i>procedibilità: d'ufficio</i>	[I]. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. [II]. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Varie condotte: violenza fisica, psicologica, economica	Articolo 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi <i>procedibilità: d'ufficio</i>	[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente , o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. [II]. (abrogato). [III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
		Dei delitti contro la persona - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Fisica	Articolo 575 - Omicidio. <i>procedibilità: d'ufficio</i>	[I]. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno
Fisica	Articolo 581 – Percosse <i>procedibilità: a querela di parte</i>	[I]. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [II]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato
Fisica	Articolo 582 - Lesione personale.	[I]. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
	<p><i>procedibilità: d'ufficio;</i> <i>a querela di parte (II comma)</i></p>	<p>corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.</p> <p>[II]. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p> <p>(577: aggravante per legami parentela – 583: Lesioni gravi e gravissime - 585: uso di armi, o strumenti atti a offendere, sostanze corrosive, materie esplodenti, con gas asfissianti o accecanti)</p>
	<p>Articolo 583 - Circostanze aggravanti</p> <p><i>procedibilità: d'ufficio</i></p>	<p>[I]. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p> <p>[II]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso</p>
Fisica	<p>Articolo 583 bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <p><i>procedibilità: d'ufficio</i></p>	<p>[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444</p>

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
		<p>del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
	Articolo 583 ter - Pena accessoria	<p>[I]. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.</p>
Fisica	Articolo 584 - Omicidio preterintenzionale <i>procedibilità: d'ufficio</i>	<p>[I]. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni</p>
		Dei delitti contro l'onore
Psicologica	Articolo 594 – Ingiuria <i>procedibilità: a querela di parte</i>	<p>[I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.</p> <p>[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</p> <p>[III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p> <p>[IV]. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone</p>
Psicologica	Articolo 595 - Diffamazione. <i>procedibilità: a querela di parte</i>	<p>[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro (1).</p> <p>[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1).</p> <p>[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre</p>

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
		anni o della multa non inferiore a 516 euro (2) (3). [IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate
		Dei delitti contro la libertà personale
Sessuale (fisica)	Articolo 609 bis - Violenza sessuale <i>procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-septies)</i>	[I]. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. [II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. [III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
	Articolo 609 septies - Querela di parte	[I]. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. [II]. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. [III]. La querela proposta è irrevocabile. [IV]. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2); 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore [346 c.c.], ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (3); 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358] nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso [12 c.p.p.] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
		Dei delitti contro la libertà morale
Psicologica	Articolo 610 - Violenza privata	[I]. Chiunque, con violenza [581 ²] o minaccia [612], costringe altri a fare, tollerare od omettere

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
(fisica)	<i>procedibilità: d'ufficio</i>	qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. [II]. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.
Psicologica	Articolo 612 - Minaccia	[I]. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. [II]. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Psicologica	Articolo 612 bis - Atti persecutori (Stalking)	[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita . [II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3). [III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all' <u>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u> , ovvero con armi o da persona travisata. [IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo <u>612</u> , secondo comma. (4). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all' <u>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u> , nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
		Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Psicologica	Articolo 660 - Molestia o disturbo alle persone.	[I]. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi

Tipologia violenza	Norma del Codice Penale	Condotta rilevante – Evento (conseguenze)
		o con l'ammenda fino a 516 euro